

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 25-5117

Dlgs. 117/2016 art. 13, c. 5. Approvazione della Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito di materie di competenza regionale per il triennio.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN) regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";
- la Regione Piemonte, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali, intende avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale;
- l'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- le Parti, di comune accordo procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
- ai sensi dell'AQN, i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
- la convenzione individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
- ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale.

Ritenuto, per questi motivi, addivenire alla stipulazione di una Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali per lo svolgimento di funzioni e compiti nell'ambito delle competenze regionali.

Considerato che per le attività di cui alla Convenzione è stata prevista una spesa annuale di euro 200.000 (duecentomila) per il triennio 2017, 2018 e 2019, che trova copertura nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente", Programma 0905 "Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione" del bilancio 2017/2019.

Tutto quanto sopra premesso;
visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l' "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- l'art. 174 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e la Legge regionale 19 novembre 2013, n. 21.

In considerazione della comunicazione inviata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 20 maggio 2017 (prot. 23865 del 22.05.2017) con la quale viene condiviso il testo della convenzione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare la Convenzione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito di materie di competenza regionale con durata triennale;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione della Convenzione;
- di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione;
- di prevedere che per le attività di cui alla Convenzione è prevista una spesa annuale di euro 200.000,00 (duecentomila) per il triennio 2017-2018-2019 per un totale di € 600.000,00 nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 0905 "Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione" del bilancio 2017-2019 sui pertinenti capitoli.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo, 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE TRA
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E LA
REGIONE PIEMONTE
PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI
NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, nella persona del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la REGIONE PIEMONTE, nella persona del Presidente,

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l' *"Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile"*;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, *"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 227, *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *"Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;

VISTE la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 *"Gestione e promozione economica delle foreste"* e la Legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 *"Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"*;

PREMESSO CHE:

- a. in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN), recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- b. l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante *"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*;
- c. la Regione Piemonte (di seguito Regione), titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
 1. la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione (rilevamenti con GPS, aerei, altro);
 2. la vigilanza e il controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali;

3. il monitoraggio e la rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
 4. la vigilanza e il controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria;
 5. gli adempimenti connessi con l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
 6. la collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- d. l'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
 - e. le Parti, di comune accordo procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
 - f. ai sensi dell'AQN, i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
 - g. la convenzione individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
 - h. ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E LA REGIONE PIEMONTE
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.

Art. 2

Rapporti istituzionali

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero.
2. È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati dal Ministero e due nominati dalla Direzione regionale competente in materia di foreste e di attività antincendi boschivi.
3. La Commissione, dotata di proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valutazione per la verifica annuale dell'adempimento dei programmi operativi conseguenti all'applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti.
4. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.

Art. 3

Ambiti d'impiego e attività

1. L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", collabora con la Regione per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati.

A. Prevenzione degli incendi boschivi e protezione civile

L'Arma dei Carabinieri:

- (1) fornisce i dati relativi alle perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 2000;
- (2) nell'acquisire le segnalazioni incendi che pervengono al numero di pubblica utilità 1515, si impegna a trasferire tali segnalazioni al numero della sala antincendi boschivi regionale indicato dalla Regione; la sala antincendi boschivi regionale trasferisce all'Arma tutte le informazioni acquisite per attività di investigazione e prevenzione;
- (3) svolge attività di sorveglianza sui territori regionali a rischio di incendio boschivo e prevenzione dei comportamenti pericolosi in attuazione delle previsioni della legislazione regionale;
- (4) nel condurre le attività investigative, si impegna, quando possibile, all'invio di un proprio rappresentante sul teatro delle operazioni di spegnimento che verificherà l'osservanza delle disposizioni normative di settore, fornirà, ove necessario, informazioni per il raggiungimento dei siti e darà indicazioni sulle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi;
- (5) collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- (6) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia di incendi boschivi;
- (7) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di incendi boschivi, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione.

B. Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale

L'Arma dei Carabinieri:

- (1) svolge attività di vigilanza e controllo in materia di foreste e di patrimonio agro-pastorale, secondo le previsioni della normativa regionale;

- (2) partecipa all'attività regionale di informazione e prevenzione delle violazioni in campo forestale fornendo, anche mediante sopralluoghi, chiarimenti tecnico-amministrativi in materia forestale ed in particolare sulle procedure di cui alla l.r. 4/2009 e ai relativi regolamenti attuativi;
- (3) distribuisce la modulistica relativa all'applicazione delle leggi regionali ed ai relativi regolamenti attuativi in materia agro-silvo-pastorale, fornendo il supporto tecnico-operativo per la compilazione della stessa;
- (4) contribuisce all'informazione e alla diffusione dei corretti adempimenti riferiti al Regolamento (UE) n. 995/2010 (Due Diligence);
- (5) partecipa alle fasi di informazione, raccolta dati e successive verifiche riferite al censimento ed alla protezione degli alberi monumentali;
- (6) verifica la classificazione di soprassuoli arborei e arbustivi come aree boscate secondo la definizione della l.r. 4/2009, art. 3, anche ai fini della determinazione della sussistenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004;
- (7) partecipa all'istruttoria in merito all'emissione dei pareri forestali riferiti alla verifica delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3bis, della l.r. 4/2009;
- (8) verifica almeno il 5% delle comunicazioni semplici, il 5% delle istanze di taglio e il 5% delle trasformazioni del bosco in altra destinazione d'uso del suolo; a tal fine i Gruppi Carabinieri Forestale e le Stazioni Carabinieri Forestale accedono alla Banca dati delle utilizzazioni forestali. La Regione provvede affinché vengano assegnate al personale indicato dal Comando Regione le relative abilitazioni;
- (9) svolge attività di sorveglianza e controllo per le attività previste dal vigente Regolamento forestale regionale in riferimento all'esercizio del pascolo;
- (10) comunica semestralmente alla Direzione regionale competente in materia di foreste l'importo e la tipologia delle sanzioni elevate in materia forestale e di vincolo idrogeologico suddivise per provincia;
- (11) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia agro-silvo-pastorale;

- (12) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di gestione forestale, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione;
- (13) svolge i seguenti adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva CEE/105/99, nel rispetto del d.lgs. n. 386/2003 riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione:
 - (a) supporto al rilascio delle licenze alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione;
 - (b) rilascio dei certificati principali di identità clonale e di idoneità alla distribuzione per materiali forestali di moltiplicazione iscritti al Registro Nazionale dei Cloni Forestali;
 - (c) rilascio dei certificati di provenienza per materiali forestali di moltiplicazione provenienti da popolamenti da seme classificati dalla Regione.

C. Altre materie

L'Arma dei Carabinieri:

- (1) espleta, in collaborazione con la Direzione regionale competente e con i soggetti gestori, attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);
- (2) collabora con la Direzione regionale competente in materia fitosanitaria nel corso di attività connesse alla applicazione della normativa regionale;
- (3) esegue controlli relativi al Programma di Sviluppo Rurale;
- (4) collabora con le A.S.L. nell'esecuzione di verifiche e controlli in materia di polizia veterinaria regionale;
- (5) collabora, anche per il tramite del Centro Addestramento Carabinieri Forestale di Ceva (CN), alla realizzazione di attività formative e informative nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. Le Direzioni regionali competenti inviano al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" le circolari esplicative e le direttive nelle materie oggetto della presente Convenzione.
3. La Regione s'impegna a versare sull'apposito capitolo dello Stato le somme relative alle spese di notifica dei verbali irrogati in nome e per conto della Regione medesima.

Art. 4

Programmi operativi

1. Le attività individuate all'art. 3 della presente convenzione saranno attuate sulla base di programmi operativi annuali, approvati dalle competenti articolazioni della Regione e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte".
2. I programmi operativi annuali definiscono le attività da svolgere nell'anno di riferimento, nonché le modalità di attuazione e di rendicontazione.

Art. 5

Oneri a carico della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Regione si impegna a riconoscere all'Arma dei Carabinieri la somma di 200.000,00 € (Euro duecentomila/00) relativamente ai compiti riportati all'art. 3, lettere:

A - Prevenzione degli incendi boschivi e Protezione civile;

B - Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale.
2. La Regione può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1 per attività nei settori disciplinati dall'art. 3 lettera C (Altre materie) della presente convenzione.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui ai punti 1 e 2 precedenti dovrà avvenire da parte della Regione mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 "*Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*", per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte".

Art. 6

Altri oneri convenzionali

1. La Regione concede in comodato d'uso gratuito le sedi di servizio e i beni strumentali di cui all'Allegato 1 della presente convenzione; le manutenzioni, le utenze e gli eventuali ulteriori oneri accessori riferiti agli stessi sono a carico dell'Arma dei Carabinieri.
2. L'Arma dei Carabinieri concede in comodato d'uso gratuito il traliccio e l'annessa struttura per il ricovero attrezzi ubicati in località Vetta Mottarone, in Comune di Gignese (VB). Ogni eventuale modifica delle installazioni presenti alla firma della presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Arma dei Carabinieri.

Art. 7

Durata

1. La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni della presente convenzione.

Art. 8

Riserbo nella trattazione delle informazioni

1. Le parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9

Clausola di salvaguardia

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Art. 10

Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 11

Comunicazione

Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e Verbania.

DESTINAZIONE		SEDI	
TIPOLOGIA	PROPRIETA'	INDIRIZZO	
GRUPPO ALESSANDRIA*	UFFICI	REGIONE PIEMONTE	VIA AMENDOLA 1/E - ALESSANDRIA
C.S. PIEDIMULERA	UFFICI	REGIONE PIEMONTE	VIA PALLANZENO 104 - PIEDIMULERA

*in comodato d'uso gratuito fino al 31/12/2017

PROGR.	MARCA	AUTOMEZZI		TARGA	PROPRIETA'
		MODELLO			
1	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
2	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
3	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
4	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
5	FIAT	DOBLO'			REGIONE PIEMONTE
6	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
7	MITSUBISHI	L200			REGIONE PIEMONTE
8	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
9	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
10	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
11	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
12	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
13	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE
14	SUZUKI	JIMMY			REGIONE PIEMONTE
15	SUZUKI	IGNIS			REGIONE PIEMONTE
16	FIAT IVECO	AUTOCARRO SM35 SCAM			REGIONE PIEMONTE
17	SUZUKI	JIMMY			REGIONE PIEMONTE
18	MITSUBISHI	PAJERO PININ			REGIONE PIEMONTE
19	SUZUKI	JIMMY			REGIONE PIEMONTE
20	FIAT	DUCATO			REGIONE PIEMONTE
21	FIAT	PANDA DIESEL			REGIONE PIEMONTE
22	FIAT	DOBLO'			REGIONE PIEMONTE
23	FIAT	PANDA			REGIONE PIEMONTE

